



Albo Nazionale Gestori Ambientali SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRIESTE
P.zza della Borsa, 14
Dlgs 152/06

Numero d'iscrizione

TS00593

Il Presidente della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di revisione pervenuta telematicamente in data 25/09/2014 e integrata in data 02/10/2014 registrata ai prott. n. 0007235/2014 e n. 0007350/2014;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 10/10/2014 di revoca dell'accettazione della garanzia finanziaria presentata con polizza fideiussoria assicurativa n. 1849104 di data 21/10/2009 prestata dalla COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR SA (già Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.) per l'importo di Euro 51.645,69 per la categoria 1 classe E accettata con provvedimento del Presidente della Sezione del Friuli Venezia Giulia, prot. n. 0034523/2009 del 12/11/2009 e relativa appendice n. 1 di data 09/03/2012 prestata dalla COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR SA (già Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. per la categoria 1 classe F per le quantità annue complessivamente dichiarate di 2999 tonnellate di rifiuti pericolosi accettata con provvedimento del Presidente della Sezione del Friuli Venezia Giulia, prot. n. 5605/2012 del 20/03/2012;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data 10/10/2014 con la quale è stata accolta la domanda di revisione dell'iscrizione all'Albo dell'impresa GALLICI S.N.C. DI FABIO E IVANO GALLICI nella categoria 1 classe C.

Categoria 1 – classe C (popolazione complessivamente servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti)

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

Denominazione: GALLICI S.N.C. DI FABIO E IVANO GALLICI

Con Sede a: RIVIGNANO TEOR (UD)

Indirizzo: VIA PIAVE, 71

CAP: 33050

C. F.: 01788930301

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:



GALLICI S.N.C. DI FABIO E IVANO GALLICI

Numero Iscrizione TS00593

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.7575/2014 del 10/10/2014





FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRIESTE
P.zza della Borsa, 14
Dlgs 152/06

Art. 2
(legali rappresentanti)

GALLICI FABIO

Codice fiscale: GLLFBA65M02F704F
Carica: socio amministratore

GALLICI IVANO

Codice fiscale: GLLVNI67L17C817G
Carica: socio amministratore

(responsabile tecnico)

GALLICI FABIO

codice fiscale: GLLFBA65M02F704F
abilitato per la categoria e classe: **1 - C**

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione:

Targa: AA39861

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZBAR20G1DXX027070
Note: N. 2 TIPOLOGIE DI CASSONI SCARRABILI ED INTERCAMBIABILI

Targa: AC34094

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZAX20R07019A07772
Note: N. 2 TIPOLOGIE DI CASSONI SCARRABILI ED INTERCAMBIABILI

Targa: AC38283

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA9700MG2B3F64280
Note: N. 2 TIPOLOGIE DI CASSONI SCARRABILI ED INTERCAMBIABILI

Targa: AF42621

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: XL9K0C20003051088
Materiale Pareti: LEGA DI ALLUMINIO
Spessore: 30 MM
Altezza Sponde: 2700 MM
Copertura: TELONE IGNIFUGO CON SISTEMA COPRI/SCOPRI
Fenditure: CASSONE PRIVO DI FENDITURE
Note: SEMIRIMORCHIO FURGONATO CON SPONDE FISSE DOTATO DI PORTELLONI POSTERIORI

Targa: BS027566

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZBAS36R2L30022127
Materiale Pareti: ALLUMINIO
Spessore: 30/10
Altezza Sponde: 1900 MM + 400 MM
Copertura: RETE A MAGLIA FINE
Ribaltamento: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
Note: CASSONE DOTATO DI PORTELLONE POSTERIORE CON APERTURA BASCULANTE E CHIUSURA A LIBRO

GALLICI S.N.C. DI FABIO E IVANO GALLICI

Numero Iscrizione TS00593
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.7575/2014 del 10/10/2014





FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRIESTE
P.zza della Borsa, 14
Dlgs 152/06



Targa: **BZ862EX**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WDB9302041K962327
Note: N. 2 TIPOLOGIE DI CASSONI SCARRABILI ED INTERCAMBIABILI

Targa: **CB406PH**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: XLEP6X20004482098
Note: N. 2 TIPOLOGIE DI CASSONI SCARRABILI ED INTERCAMBIABILI

Targa: **CH600AJ**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: WMAH5ZZZ4M376031

Targa: **CW690WG**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE
numero di telaio: YV2AP40A06B412664

Targa: **EK341YX**
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: WJME2NTH404341272
Note: N. 2 TIPOLOGIE DI CASSONI SCARRABILI ED INTERCAMBIABILI

Targa: **UD016545**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE
numero di telaio: ZA9136PSL97E87104
Materiale Pareti: LEGA DI ALLUMINIO
Spessore: 25 MM
Altezza Sponde: 1600 MM
Copertura: TELONE IGNIFUGO
Ribaltamento: CASSONE RIBALTABILE BILATERALE A DUE CASSE INDIPENDENTI
Fenditure: ASSENZA DI FERITOIE

Art. 3
(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

categoria:

1 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili

classe:

C popolazione complessivamente servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti

inizio validità: **10/10/2014**

fine validità: **10/10/2019**

Elenco mezzi:

Targa: **AC38283**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **UD016545**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **BS027566**

GALLICI S.N.C. DI FABIO E IVANO GALLICI

Numero Iscrizione TS00593

Prot. n.7575/2014 del 10/10/2014

Provvedimento di Rinnovo





FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRIESTE
P.zza della Borsa, 14
Dlgs 152/06



Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **CB406PH**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AC34094**

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AF42621**

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **EK341YX**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AA39861**

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **BZ862EX**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i mezzi sopraindicati:

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [20.01.01] [20.01.02]
[20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.01.39]
[20.01.40] [20.02.01] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.07]
[20.01.99] - **multimateriale da raccolta differenziata**

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 1 - C devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: **CH600AJ**

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **CW690WG**

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Art. 4

La revoca della garanzia finanziaria prestata con polizza fideiussoria assicurativa n. **1849104** di data **21/10/2009** e relativa appendice n. **1** di data **09/03/2012** dalla **COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR SA** (già **Coface** Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.) per l'attività di raccolta e trasporto rifiuti nella categoria 1 classe **F** con efficacia a partire dal **10/10/2014**.

Art. 5

La garanzia finanziaria di cui all'art. 4 resta efficace per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. Decorso tale termine la garanzia si estingue automaticamente.

Art. 6

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi

GALLICI S.N.C. DI FABIO E IVANO GALLICI

Numero Iscrizione TS00593

Prot. n.7575/2014 del 10/10/2014

Provvedimento di Rinnovo





FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura c
P.zza della Borsa, 14
Dlgs 152/06



dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;

3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;

4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.

6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.

7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.



FACCIAIA PRIVA DI SCRITTURAZIONE



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRIESTE
P.zza della Borsa, 14
Dlgs 152/06

12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 7
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TRIESTE, 10/10/2014

Il Segretario
- **Stala Ginanneschi** -



Il Presidente
- **Franco Sterpin Rigutti** -



FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE